REGOLAMENTO DEL MERCATINO DELLA SOLIDARIETA'

Articolo 1. FINALITA'

1. Al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di attuazione del principio di sussidiarietà, di promozione e di realizzazione di attività di interesse generale, l'Amministrazione comunale istituisce sul proprio territorio il "Mercatino della Solidarietà".

2. Il Mercatino della Solidarietà persegue le seguenti finalità:

a. valorizzazione e sostegno al movimento associativo locale senza fine di lucro;
b. sensibilizzazione della cittadinanza verso temi della solidarietà e dell'auto mutuo aiuto.

Articolo 2. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL MERCATINO

1. Il Mercatino della Solidarietà è organizzato dall'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Scandicci, e si svolge il terzo sabato di ogni mese ad eccezione dei mesi di luglio, agosto e ottobre.

2. Il Mercatino della Solidarietà è ubicato in Via Pantin e comprende un numero di 10 stands di formato metri 3x3 come da posizionamento specificato nella planimetria "A" allegata al presente Regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La Giunta Comunale si riserva la possibilità di modificare con proprio atto la posizione, la composizione e la giornata di svolgimento del Mercatino per motivi di opportunità o per altre esigenze dell'Amministrazione Comunale.

4. Le associazioni provvedono all'allestimento del Mercatino della Solidarietà; in particolare ogni associazione dovrà obbligatoriamente dotarsi di uno stand di colore bianco il cui trasporto, montaggio e smontaggio, sono a loro esclusiva cura e manutenzione.

5. Le associazioni provvedono altresì alla pulizia degli spazi occupati.

6. La mancata presenza ovvero il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo comporterà l'esclusione dalle successive 3 manifestazioni dell'associazione.

Articolo 3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1. Al Mercatino della Solidarietà possono partecipare i soggetti iscritti al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e più in particolare:

a) le organizzazioni di volontariato iscritte;
b) le associazioni di promozione sociale;
c) gli enti filantropici;
d) imprese sociali incluse le cooperative sociali;
e) reti associative;
f) società di mutuo soccorso;
g) altri enti del terzo settore.

2. Possono altresì partecipare le Associazioni non riconosciute ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile.

3. Al fine di garantire la massima pluralità di partecipazione sono previste fino ad un massimo di 4 associazioni per ogni tipologia di associazione suddivise con le seguenti modalità ed ordine:

- associazioni che operano nel campo dell'assistenza e promozione sociale;
- scuole;
- parrocchie;
- associazioni animaliste;
- proloco, promozione del territorio, promozione culturale.

4. Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente a mezzo PEC, usando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte, all'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Scandicci 1 mese prima della data fissata per il mercatino.

5. Le domande che perverranno oltre il termine suddetto, non saranno accolte ma saranno valutate per l'edizione del mese successivo.

6. Potrà essere presentata una sola domanda per Associazione.

7. In ogni caso sarà data nell'ordine precedenza:

a) alle organizzazioni che hanno sede nel Comune di Scandicci;
b) Alle organizzazioni che hanno sede nella Provincia di Firenze;
c) alle organizzazioni che hanno sede nella RegioneToscana;
d) a tutte le altre.

8. In caso di parità di precedenza di più richiedenti e a fronte di minori spazi espositivi a disposizione, si procederà con l'estrazione a sorte.

9. Le domande di partecipazione vengono istruite dall'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Scandicci. Le domande dovranno essere corredate da descrizione dettagliata dei prodotti esposti.

10. L'assegnazione degli spazi espositivi é effettuata dall'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Scandicci in base alla data di arrivo della domanda e fino all'esaurimento degli spazi espositivi disponibili seguendo la progressiva numerica.

11. Lo spazio espositivo potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dall'Associazione richiedente con proprio personale volontario iscritto all'associazione.

12. Lo spazio espositivo assegnato non può essere ceduto totalmente o per frazioni di periodo di durata del Mercatino della Solidarietà ed è vincolato alla domanda di partecipazione presentata.

13. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare l'ubicazione dello stand in un primo tempo assegnato, qualora le circostanze lo richiedano.

14. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del presente articolo comporteranno l'esclusione definitiva dell'associazione dai mercatini.

Articolo 4. TIPOLOGIA MERCI ED ORARIO

1. Rientra nel novero delle raccolte fondi l'attività di vendita ad offerta qualora essa avvenga nell'ambito di un'iniziativa benefica o di finanziamento dell'associazione.

2. Possono essere offerti solo prodotti messi a disposizione dai soci e/o dagli utenti dell'Associazione richiedente lo spazio.

3. Non è ammessa la vendita di:

1. merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette e altri tipi di proiettili, pistole ad acqua ecc.;
2. biglietti della lotteria, oroscopi;
3. merci che risultassero offensive al pubblico decoro;
4. palloncini;
5. merci tipiche dei mercati settimanali e/o ambulanti o abitualmente poste in vendita in essi;
6. apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici,apparecchi video TVe hi-fi);
7. armi, esplosivi ed oggetti preziosi secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 127 del T.U.L.P.S. approvato R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
8. la somministrazione di cibi e bevande;
9. generi alimentari di qualsiasi natura non confezionati;
10. articoli e prodotti che non rispettino i requisiti di legge.

4. L'orario del Mercatino della Solidarietà è stabilito dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Articolo 5. ALLESTIMENTO E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1. E' assolutamente vietato l'ingresso e lo stazionamento di veicoli all'interno della piazza. I contravventori saranno sanzionati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7,commi 9 e 14, del N.C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Le organizzazioni partecipanti sono obbligate a presidiare con propri soci e/o volontari lo spazio espositivo assegnato durante l'orario di apertura.

3. Non è consentita l'occupazione di spazi espositivi, oltre a quelli assegnati, né è ammessa l'esposizione di merce al di fuori dello spazio espositivo concesso.

4. E' consentito, entro i limiti dello spazio espositivo assegnato, il collocamento di impianti audio e/ o video volti a presentare l'attività associativa, purché non arrechino disturbo. Tali impianti potranno essere tenuti attivi dalle ore 10 alle ore 18. Gli stands non sono dotati di impianto elettrico per l'illuminazione.
L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni causati a terzi, materiali o cose derivanti dall'utilizzo di impianti elettrici messi in opera dalle Associazioni.

5. Al termine del periodo espositivo è fatto divieto di abbandonare rifiuti o merce invenduta, lasciando la spazio assegnato sgombro da qualsiasi oggetto o rifiuto.

6. Danni causati alle strutture devono essere immediatamente segnalati all'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Scandicci. Il responsabile dei danni stessi verrà gravato delle spese occorrenti al ripristino delle strutture.

Articolo 6. PREVENZIONE INCENDI

1. E' vietata la messa in opera e l'utilizzo di forni, fornelletti e grill o altri apparati elettrici.

2. E' vietato altresì l'uso di combustibili liquidi per riscaldamento o illuminazione.

3. Dei danni eventualmente determinati dall'uso delle attrezzature di cui sopra o del loro cattivo funzionamento risponderanno le Associazioni partecipanti.

4. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione comunale.

5. All'interno di ogni stand deve essere collocato un estintore idoneo rispondente alla normativa vigente in materia.

6. Gli spazi tra gli stands non devono essere coperti né tantomeno utilizzati.

Articolo 7. RESPONSABILITA'

1. Ciascuna organizzazione è responsabile dello spazio espositivo assegnato e si impegna a tenerlo pulito e libero da ingombri.

2. L'Amministrazione comunale non risponde di qualsivoglia eventuale danno subito dalle persone nell'ambito dello spazio espositivo assegnato, nonché di furti.

3. Durante la manifestazione la responsabilità dell'utilizzo dello spazio espositivo assegnato e delle attrezzature ricade esclusivamente sull'Associazione assegnataria.

Articolo 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PER LE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

1. E' vietato il rilascio di autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico alle Associazioni del terzo settore in occasione di mercati, fiere, eventi ed altre manifestazioni nelle aree in cui si svolgono tali eventi ad eccezione del "Fierone" che si svolge tradizionalmente il secondo giovedì di ottobre.

2. Sono tuttavia sempre consentite le occupazioni di suolo pubblico in occasione di campagne di sensibilizzazione a livello nazionale o regionale.

3. Sono consentite, inoltre, richieste di occupazioni di suolo pubblico per le Associazioni del terzo settore in manifestazioni organizzate anche da associazioni e che sia correlata al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse dalle manifestazioni stesse.

Articolo 9. SANZIONI

1. Per le violazioni o in ottemperanze del presente Regolamento si applica l'articolo 7-bis del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. In caso di mancata osservanza del presente Regolamento, il Comune di Scandicci si riserva anche il provvedimento di espulsione immediata dell'Associazione alla quale sarà preclusa la partecipazione alle successive 3 edizioni.

3. Qualora l'Associazione violi per almeno tre volte le disposizioni previste dal presente Regolamento, nell'arco di un biennio, la stessa verrà esclusa definitivamente dal Mercatino della Solidarietà.

Articolo 10. NORME FINALI

1. Con la firma della domanda di partecipazione, l'Associazione si impegna a partecipare alla manifestazione nello spazio espositivo assegnato e ad accettare senza riserve il presente Regolamento e tutte le prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Scandicci nell'interesse generale della manifestazione.